



Un Dente in Più



Egregio Sig. Pietro De Carlo

Oggetto: Nomina a Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nonché Responsabile della protezione dei minori (Decreto Legislativo 36/2021)

La ASD "Un Dente In Più – 1D+", con sede a Castellana Grotte, Via XXIV Maggio n. 15, codice fiscale 08515960725, affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, nella persona del suo presidente e legale rappresentante sig. Giovanni Fato, giusto mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo nella riunione del 20/12/2024, con il fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 ed alle disposizioni emanate in materia dalla Giunta Nazionale del CONI e dalla Linee Guida dell'Ente affiliante FCI, preso atto della Sua disponibilità e dei Suoi requisiti con la presente procede a nominareLa quale **Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nonché Responsabile della protezione dei minori ai sensi del comma 6 dell'art. 33 del DLgs 36/2021**, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi presso la nostra A.S.D..

L'incarico Le viene attribuito secondo quanto segue:

- Per lo svolgimento dell'incarico le verrà corrisposto una indennità annua pari a Euro 1.000,00 (mille/00).
- Ella rimarrà in carica sino alla scadenza del consiglio direttivo della nostra ASD e scadrà con esso salvo revoca anticipata dell'incarico per giustificati motivi.
- Ella è tenuta a consegnare il certificato del casellario giudiziale aggiornato ad ogni scadenza di nomina ed eventuale rinnovo.
- Con la firma per accettazione della presente nomina Ella si impegna a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto del Modello Organizzativo e del Codice di Condotta della nostra ASD nonché al rispetto di quanto contenuto nella documentazione allegata sub 1-6 alla presente nomina.
- Il suo nominativo ed i Suoi recapiti verranno pubblicizzati sulla homepage del sito della nostra ASD e/o mediante comunicato affisso presso la sede della nostra ASD;
- Il Suo nominativo ed i Suoi recapiti verranno comunicati all'Ente affiliante FCI.

Con la sottoscrizione della presente nomina Ella presta altresì il consenso al trattamento dei Suoi dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del DLgs 196/2003.

Alberobello, li 20.12.2024

Il Presidente della ASD 1D+

Per accettazione

Alberobello, li 20.12.2024

Il Responsabile

Allegati:

1. *Linee Guida FCI;*
2. *Delibera GN CONI del 25 luglio 2023;*
3. *Principi Fondamentali CONI per Prevenzione e Contrasto Abusi;*
4. *Regolamento Safeguarding Office FCI;*
5. *Modello Organizzativo e di controllo dell'attività sportiva – ASD 1D+;*
6. *Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione – ASD 1D+.*



Un Dente in Più

Via XXIV Maggio, 15 Castellana Grotte
CF: 93515910722 - P.IVA 08515960725
TEL. 328.7641669

LINEE GUIDA PER LA PER PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE AFFILIATE DEI MODELLI DI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Acronimo
LG

Organizzazione

Federazione Ciclistica Italiana
Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 – Roma
C.F. 05228470588 P.Iva 01377441009
Sito ufficiale www.federciclismo.it
PEC: federciclismo@k-postacertificata.it

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione
00	11/11/2023	Prima emissione Approvate dal Consiglio Federale nella riunione del 11/11/2023
01	.../.../.../	Revisione 1
02	.../.../.../	Revisione 2

Indice generale della sezione

1.0	INTRODUZIONE
1.1	IL SAFEGUARDING OFFICE FCI
1.2	DIRITTI E DOVERI
1.3	ADOZIONE DEL MOG DA PARTE DELLE AFFILIATE E VIGILANZA
2.0	ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MOG
2.1	<i>Descrizione dell'Ente</i>
2.2	<i>Riferimenti Normativi e regolamentari</i>
2.3	<i>Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del MOG</i>
2.4	<i>Definizione delle Responsabilità</i>
2.5	<i>Validità e Aggiornamento del MOG</i>
2.6	<i>Ambito di applicazione</i>
2.7	<i>Prevenzione e gestione dei Rischi</i>
2.8	<i>Fattispecie di abuso, violenza e discriminazione</i>
3.0	NOMINA DEL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

LINEE GUIDA PER LA PER PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE AFFILIATE DEI MODELLI DI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Acronimo
LG

4.0	<i>CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI</i>
5.0	<i>OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE</i>
6.0	<i>ULTERIORI OBBLIGHI</i>
7.0	<i>ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA</i>
7.1	<i>Contenuto minimo dei codici di condotta</i>
8.0	<i>Doveri e obblighi dei tesserati</i>
9.0	<i>Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici</i>
10.0	<i>Diritti, doveri e obblighi degli atleti</i>
11.0	<i>Certificato del Casellario Giudiziale per i lavoratori a contatto con i minori</i>

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE AFFILIATE DEI MODELLI DI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Acronimo
LG

1.0 Introduzione

Con la c.d. “Riforma dello Sport” il Legislatore si è attivato con l’obiettivo di promuovere ulteriormente nel mondo dello Sport i valori di parità e non discriminazione così come la tutela dei minori e il contrasto alla violenza di genere.

La Riforma dello Sport introduce una complessiva mobilitazione dell’intero mondo sportivo nella direzione dell’adozione di iniziative correlate e teleologicamente orientate a promuovere un più elevato livello di sensibilità ed impegno per prevenire condotte violente e discriminatorie. In questo contesto, sono tenuti ad attivarsi primariamente gli “Enti Affilianti” (Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di promozione e Associazioni benemerite) i quali entro dodici mesi dalla decorrenza delle norme, devono – sentito il parere del CONI - redigere apposite Linee Guida per supportare le società ed associazioni sportive affiliate nella predisposizione di “Modelli Organizzativi” e “Codici di Condotta” a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, etnia o orientamento sessuale, nonché per qualsiasi condizione prevista dal c.d. “Codice delle pari opportunità”.

Le novità contenute nella Riforma prevedono altresì:

- Sanzioni: con l’obiettivo di promuovere il corretto e tempestivo adempimento – da parte delle società ed associazioni sportive - degli obblighi sanciti dalla Riforma dello Sport, il Legislatore ha inoltre introdotto un meccanismo sanzionatorio; in caso di mancata adozione o integrazione dei Modelli Organizzativi, difatti, le associazioni e le società sportive saranno soggette alle procedure disciplinari adottate dagli Enti Affilianti.
- l’obbligo degli Enti Affilianti di integrare i propri regolamenti introducendo sanzioni disciplinari per i tesserati che abbiano violato i divieti di discriminazione contenuti nel Codice delle Pari Opportunità (come ad esempio il divieto di discriminazione nell’accesso al lavoro o per causa di matrimonio), o che risultino condannati in via definitiva per la commissione di reati a sfondo sessuale, contro i minori o di propaganda ed istigazione alla discriminazione (come ad esempio i reati di prostituzione e pornografia minorile, di violenza sessuale, di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etica e religiosa, ecc.);
- la possibilità per il CONI, così come per gli Enti Affilianti e le società ed associazioni sportive di costituirsi parte civile nei processi penali pertinenti a carico dei loro tesserati.

In questa prospettiva, le società e le associazioni sportive – sia professionistiche che dilettantistiche – sono dunque chiamate a dotarsi di appositi Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) nonché Codici di Condotta (CC) , da predisporre sulla base delle Linee Guida (LG) messe a loro disposizione dagli Enti Affilianti.

Alla luce delle richiamate disposizioni normative, con Delibera del 25/07/2023 (All. 1) la Giunta Nazionale del Coni ha istituito l’**Osservatorio Permanente** per le politiche di Safeguarding, con il compito, tra gli altri, di emanare i principi per

LINEE GUIDA PER LA PER PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE AFFILIATE DEI MODELLI DI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Acronimo
LG

l'adozione delle Linee Guida da parte degli Enti Affiliati.

Conseguentemente, sulla base dei predetti principi (All. 2) pervenuti dall'Osservatorio Permanente, la **FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA – FCI** - ha adottato con Delibera del CF in data 11/11/2023 le presenti **LINEE GUIDA**.

Le Linee Guida sono elaborate con validità quadriennale e comunque aggiornate ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei presenti Principi Fondamentali, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

1.1 IL SAFEGUARDING OFFICE DI FCI

Con la medesima delibera con cui sono state approvate le Linee Guida Il Consiglio Federale FCI, ha altresì approvato il Regolamento (All. A) che disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.

Con il predetto Regolamento è stato istituito, quale organo collegiale della Federazione Ciclistica Italiana, **il Safeguarding Office FCI**.

Il Safeguarding Office, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Giustizia e oltre ai diritti specifici già previsti nella regolamentazione federale, è istituito per prevedere un'ampia tutela al contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso e sopraffazione, in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.

Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di safeguarding.

In particolare, il Safeguarding Office:

- i. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta, nonché sulla nomina del responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
- ii. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- iii. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- iv. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di safeguarding della Federazione Ciclistica Italiana all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
- v. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per

LINEE GUIDA PER LA PER PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE AFFILIATE DEI MODELLI DI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Acronimo
LG

le Politiche di Safeguarding;

vi. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

Il predetto Regolamento prevede che il Safeguarding Office sia composto da n. 3 membri, tra cui un Presidente e n. 2 Componenti.

Il Safeguarding Office di FCI è raggiungibile al seguente indirizzo safeguardingofficefci@feder ciclismo.it

1.2 DIRITTI E DOVERI

Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva (di seguito, collettivamente, anche solo "Enti di affiliazione") adottano misure per assicurare l'effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.

Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite uniformano la propria organizzazione, ivi comprese le articolazioni territoriali nonché gli organi e le strutture federali, ai presenti Principi Fondamentali, per quanto compatibili.

Le associazioni e le società sportive affiliate (di seguito anche solo "Affiliate") a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva prevengono e contrastano ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolare se minori. A tal fine, informano i tesserati dei rispettivi diritti, favoriscono la diffusione delle politiche di safeguarding degli Enti di affiliazione e adottano misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.

Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazione Benemerite nonché i rispettivi Affiliate, tesserati e soci si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e

LINEE GUIDA PER LA PER PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE AFFILIATE DEI MODELLI DI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Acronimo
LG

adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

1.3 Adozione del MOG da parte delle Affiliate e Vigilanza

Come previsto dal punto 2) della Delibera di GN del CONI del 25707/2023 viene introdotta la seguente disposizione:

ENTRO 12 MESI dalla comunicazione delle Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche affiliate devono predisporre e adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Ai sensi dell'art. 16, comma 4 del D.lgs. 39/2021, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano a tal fine. Qualora, ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del D.lgs 39/2021, l'Associazione o la Società Sportiva se anche affiliata ad altra Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva o Associazione Benemerita, opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro Ente di Affiliazione, né dà immediata comunicazione al Responsabile delle politiche di safeguarding.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate.

Gli enti affilianti, anche attraverso i rispettivi responsabili federali delle politiche di safeguarding e gli uffici delle procure federali, vigilano sull'adozione da parte delle affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, sulla relativa conformità alle linee guida e sul loro rispetto.

2.0 Elementi fondamentali del MOG

Il MOG deve tener conto delle caratteristiche dell'affiliata e delle persone tesserate.

IL MOG deve prevedere:

LINEE GUIDA PER LA PER PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE AFFILIATE DEI MODELLI DI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Acronimo
LG

- (i) le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni
- (ii) protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni
- (iii) obblighi informativi in materia, prevedendo:
 - a) in relazione alla dimensione dell’Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i presenti Principi e le Linee Guida emanate dall’Ente di affiliazione, nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;
 - b) in relazione alla dimensione dell’Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
 - c) la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
 - d) la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
 - e) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
 - f) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;
 - g) misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni ai rispettivi Responsabili dei minori, Responsabili federali delle politiche di safeguarding nonché Uffici dei Procuratori federali ove competenti;
 - h) misure idonee a garantire il coordinamento con il Responsabile federale per le politiche di safeguarding nonché il recepimento e l’attuazione delle relative raccomandazioni;
 - i) valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dall’Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate.

2.1 Descrizione dell’Affiliata

L’incipit del MOG dovrebbe contenere versione e data, i dati identificativi ed una breve descrizione dell’Affiliata, con indicazione delle tipologie di attività svolte, delle proprie sedi operative, di eventuali convenzioni stipulate con la Pubblica Amministrazione, e corredata da un organigramma funzionale.

2.2 Riferimenti Normativi

Il MOG deve prevedere una sezione in cui vanno indicati i riferimenti normativi sulla base dei quali si è predisposto il MOG.

In particolare vanno citati i seguenti Decreti:

- **Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021** il quale prevede:

LINEE GUIDA PER LA PER PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE AFFILIATE DEI MODELLI DI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Acronimo
LG

“Titolo III “Contrasto alla violenza di genere”

Art. 16 “Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport”.

- 1. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate.*
- 2. Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.*
- 3. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate.*
- 4. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.*
- 5. I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale.*
- 6. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1”.*

- **Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021** in materia di Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori il quale prevede:

- ✓ **all'art. 33 comma 6:** *“6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o*

LINEE GUIDA PER LA PER PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE AFFILIATE DEI MODELLI DI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Acronimo
LG

dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto (con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi”;

- ✓ all'art. 33 comma 7: “Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”, con conseguente obbligo, quindi, di quanto previsto ai sensi dell'art. 25 bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante “Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro”, che, di seguito si trascrive: “1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”.

- **Il D.LGS. 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna**
- **I seguenti articoli del codice penale:** ART. 600 BIS Codice Penale (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione o accesso a materiale pornografico) 600-quater1(Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa), 604-ter (Circostanza aggravante), 609-bis (Violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale.

LINEE GUIDA PER LA PER PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE AFFILIATE DEI MODELLI DI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Acronimo
LG

- **Le Disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.**
- ***Le presenti Linee Guida FCI con numero di versione e data di approvazione.***
- **Le ulteriori disposizioni emanate dall'Ente di affiliazione**
- **Più in generale, ogni ulteriore disposizione necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Affiliata e dei relativi tesserati.**

2.3 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del MOG

Il MOG deve indicare gli obiettivi e le finalità che, attraverso la sua adozione, l'Affiliata si propone di perseguire. In particolare vanno indicate:

- a) la promozione dei DIRITTI di cui al punto 1.2., primo capoverso, delle presenti Linee Guida
- b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d) l'individuazione e l'attuazione da parte dell' Affiliata di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di Safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
- e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- g) la partecipazione dell' Affiliata e dei tesserati alle iniziative organizzate dagli Enti di affiliazione nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;
- h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding.

2.4 Definizione delle Responsabilità

Nel MOG devono essere definite le responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del MOG, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

Essendo generalmente il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" è rimessa al CONSIGLIO DIRETTIVO la responsabilità di approvarlo e recepirlo, mediante apposita delibera, unitamente al Codice di Condotta in quanto parte integrante del MOG a cui è allegato.

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE AFFILIATE DEI MODELLI DI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Acronimo
LG

2.5 Validità e Aggiornamento del MOG

Il MOG deve essere aggiornato con cadenza almeno quadriennale e deve prevedere meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni alle presenti Linee Guida o alle raccomandazioni del Responsabile federale delle politiche di safeguarding di cui al punto 1.1. delle presenti Linee Guida (SAFEGUARDING OFFICE).

2.6 Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione del MOG deve comprendere oltre agli associati/tesserati anche tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi dell'Affiliata, e, pertanto, **CHIUNQUE PARTECIPI CON QUALSIASI FUNZIONE O TITOLO ALL'ATTIVITÀ DELL' AFFILIATA**, nonché i componenti degli organi direttivi, i soggetti coinvolti nelle funzioni di vigilanza, i dipendenti, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari.

2.7 Prevenzione e gestione dei Rischi

Le attività considerate rilevanti ai fini della predisposizione del MOG sono quelle che, a seguito di specifica analisi dei rischi, hanno manifestato fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme indicate o, in generale, dal Codice di Condotta dell'Affiliata.

Con riferimento a quanto precede il MOG deve prevedere adeguate misure per l'individuazione delle specifiche aree di rischio nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi, prevedendo tra l'altro:

- a) l'adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;
- b) l'adozione di adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
- c) l'adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dall'Affiliata;
- d) la predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
- e) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
- f) l'adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile di cui al successivo punto 3 delle presenti Linee Guida e il Responsabile federale delle politiche di safeguarding di cui al punto 1.1 delle presenti Linee Guida;
- g) l'adozione di adeguati protocolli che consentano l'assistenza psicologica o psico-terapeutica ai tesserati;
- h) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dall'Ente di affiliazione in materia di safeguarding;

LINEE GUIDA PER LA PER PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE AFFILIATE DEI MODELLI DI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Acronimo
LG

- i) l'adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall'Ente di affiliazione;
- j) l'adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:
 - i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.);
 - ii. viaggi, trasferte e pernotti;
 - iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
 - iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

2.8 Fattispecie di abuso, violenza e discriminazione

Le fattispecie di abuso, violenza e discriminazione possono individuarsi in:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

A fini di quanto precede, si intendono:

- a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito

LINEE GUIDA PER LA PER PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE AFFILIATE DEI MODELLI DI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Acronimo
LG

rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

LINEE GUIDA PER LA PER PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE AFFILIATE DEI MODELLI DI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Acronimo
LG

3.0 Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Come previsto dal punto 3) della Delibera di GN del CONI del 25707/2023 viene introdotta la seguente disposizione:
Le Associazioni e le Società Sportive affiliate devono nominare **ENTRO IL 1° LUGLIO 2024** un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. 36/2021.

Il MOG deve prevedere e stabilire funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del **Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni** di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 garantendone la competenza, nonché l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale.

Il MOG garantisce l'accesso di tale Responsabile nonché del Responsabile per le politiche di safeguarding federale alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

4.0 CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il MOG deve stabilire adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, prevedendo tra l'altro:

- a) adeguati provvedimenti di quick-response, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
- b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;
- c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di early warning, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
- d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
- e) l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
 - i. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;

LINEE GUIDA PER LA PER PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE AFFILIATE DEI MODELLI DI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Acronimo
LG

- iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;
- f) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento dell'Ente di affiliazione.

5.0 OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

IL MOG deve stabilire adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l'altro:

- a) l'obbligo di immediata affissione presso la sede dell'Affiliata e pubblicazione sulla rispettiva homepage del MOG nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al punto 3 delle presenti Linee Guida;
- b) l'obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell'adozione del MOG e dei relativi aggiornamenti presso la sede dell'Affiliata e sulla rispettiva homepage;
- c) l'obbligo di immediata comunicazione dell'adozione del MOG e dei relativi aggiornamenti al Responsabile di cui al di cui al punto 3 delle presenti Linee Guida e al Responsabile federale delle politiche di safeguarding di cui al punto 1.1. delle presenti Linee Guida;
- d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, dell'adozione del MOG nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al punto 3 delle presenti Linee Guida;
- e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile di cui al punto 3 delle presenti Linee Guida ed al Responsabile federale delle politiche di safeguarding di cui al punto 1.1. delle presenti Linee Guida nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente;
- f) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- g) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
- h) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;

LINEE GUIDA PER LA PER PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE AFFILIATE DEI MODELLI DI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Acronimo
LG

- i) un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
- j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di safeguarding adottata dall'Ente di affiliazione nonché dall'Affiliata.

6.0 OBBLIGHI ULTERIORI

Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, il MOG deve prevedere comunque adeguati strumenti:

- a) di tutela dei diritti fondamentali di cui al punto 1.2., primo capoverso, e di attuazione delle finalità di cui al punto 2.3;
- b) per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
- c) per la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
- d) per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate, in particolare se minori;
- e) per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

IL MOG deve prevedere infine ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e dall'Ente di affiliazione in materia nonché, più in generale, necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Affiliata e dei relativi tesserati.

7.0 ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA

Le previsioni di cui alle presenti Linee Guida si applicano anche con riferimento ai codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

7.1 CONTENUTO MINIMO DEI CODICI DI CONDOTTA

1. Il CODICE DI CONDOTTA deve stabilire obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:

LINEE GUIDA PER LA PER PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE AFFILIATE DEI MODELLI DI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Acronimo
LG

- a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
 - b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
 - c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
 - e) alla valorizzazione delle diversità;
 - f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
 - g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
 - h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
2. Il CODICE DI CONDOTTA prevede inoltre disposizioni:
- a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
3. Nella realizzazione delle finalità di cui sopra e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, il CODICE DI CONDOTTA deve stabilire altresì:
- a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassociative applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali;
 - b) apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
 - c) le verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico delle Affiliate nelle procedure di cui alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - d) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;
 - e) disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;
 - f) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o

LINEE GUIDA PER LA PER PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE AFFILIATE DEI MODELLI DI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Acronimo
LG

reperate relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice.

8.0 DOVERI ED OBBLIGHI DEI TESSERATI

Il CODICE DI CONDOTTA deve stabilire, tra l'altro, i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al punto 3 delle presenti Linee Guida situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

9.0 DOVERI ED OBBLIGHI DI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI

Il CODICE DI CONDOTTA deve stabilire, tra l'altro, i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;

LINEE GUIDA PER LA PER PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE AFFILIATE DEI MODELLI DI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Acronimo
LG

- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al punto 3 delle presenti Linee Guida;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al punto 3 delle presenti Linee Guida situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

10.0 DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

Il CODICE DI CONDOTTA deve stabilire, tra l'altro, i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte

LINEE GUIDA PER LA PER PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE AFFILIATE DEI MODELLI DI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Acronimo
LG

circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;

- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al punto 3 delle presenti Linee Guida;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al punto 3 delle presenti Linee Guida situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

11.0 CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE PER I LAVORATORI A CONTATTO CON I MINORI

Si rammenta che l'art. 25 bis del D.P.R. n.313/2002, inserito dall'art. 2 D. Lgs. n. 39/2014, prevede l'obbligo, per il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, di richiedere il certificato del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo in questione è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 15.000 euro. Il certificato penale richiesto dal datore di lavoro può ottenersi presso qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza della persona che si intende impiegare.



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 255

del 25 luglio 2023

OGGETTO :

- Adeguamento agli artt. 33, d.lgs. n. 36 del 2021 e 16 del d.lgs. n. 39 del 2021 e ss.mm.ii. - politiche di Safeguarding.
- Costituzione e nomina dell'Osservatorio Permanente.
- Modello di Regolamento per FSN/DSA/EPS/AB

Esecuzione:

OC

Conoscenza:

Consegnata il:

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO l'art. 7 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 7, comma 5, dello Statuto del CONI;

CONSIDERATO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, in materia di promozione delle pari opportunità tra uomo e donna;

CONSIDERATO il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, il quale, in materia di impiego di minori in attività lavorative di carattere sportivo, all'art. 33, comma 6, prevede la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni



tipo di abuso e violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi;

- CONSIDERATO** il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il quale, all'art. 16, comma 4, prevede, in seno alle Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche nonché alle Società Sportive Professionistiche, la predisposizione e l'adozione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché di codici di condotta ad esse conformi;
- CONSIDERATO** che nella riunione di Giunta Nazionale del 13 giugno 2023, n. 1139 è stata istituita la Commissione per l'adeguamento all'art. 33 del D.Lgs. 36/2021 e all'art. 16 del D.Lgs. 39/2021 nominando Presidente il dott. Adelchi D'Ippolito e componenti della Commissione stessa la dott.ssa Novella Calligaris, la prof.ssa avv. Maria Alessandra Livi e il prof. avv. Pierluigi Matera che hanno dichiarato la loro disponibilità;
- CONSIDERATE** le scadenze temporali previste dalle suddette disposizioni ai fini dell'adeguamento, ad opera delle FSN/DSA/EPS/AB, nonché delle ASD/SSD, rispetto agli obblighi prescritti come da nota approvata dalla Commissione nella riunione del 17 luglio u.s. e trasmessa agli uffici;
- VISTO** il Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati – Regolamento Safeguarding - allegato alla presente deliberazione.
- CONSIDERATA** la necessità dell'Ente di avvalersi di un Osservatorio permanente a supporto delle attività di adeguamento dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali ai D.Lgs. nn. 36/2021 e 39/2021 per le Politiche di Safeguarding, al fine di prevenire qualsivoglia fenomeno di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione;
- PRESO ATTO** della disponibilità rappresentata dal Presidente e dai componenti della suddetta Commissione, ad assumere l'incarico nell'ambito dell'Osservatorio permanente;

DELIBERA

- che le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite, entro il 31 agosto 2023:

- 1) emanino le Linee Guida, nel rispetto dei principi emanati dall'Osservatorio di cui al comma successivo, per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale,

sentito il parere del CONI. Le Linee guida hanno validità quadriennale e tengono conto delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate;

- 2) adottino la seguente disposizione: “entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, le Associazioni e le Società sportive affiliate devono predisporre e adottare, modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Ai sensi dell’art. 16, comma 4 del D.Lgs. 39/2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano a tal fine. Qualora, ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. 39/2021, l’Associazione o la Società sportiva se anche affiliata ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita, opti per l’applicazione delle Linee guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile delle politiche di safeguarding” di cui al punto 4) del presente comma;
- 3) introducano la seguente disposizione: “le Associazioni e le Società sportive affiliate devono nominare entro il 1° luglio 2024 un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021”;
- 4) individuino, anche istituendo apposito organo federale, il Responsabile delle politiche di safeguarding con la funzione di vigilare sull’adozione da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei predetti modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui all’art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021, sul loro aggiornamento e sull’osservanza, adottando altresì le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, nonché segnalando agli organi di competenza eventuali condotte rilevanti;
- 5) prevedano nei propri Regolamenti strumenti che garantiscano l’effettiva osservanza degli obblighi di cui ai precedenti punti 2 e 3 del presente comma, altresì disponendo adeguate sanzioni disciplinari per il mancato adeguamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate;

- che le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite successivamente e comunque entro il termine che verrà indicato dall’Osservatorio, di cui al punto successivo;

*Alessandro Cherubini*

Deliberazione n.255
del 25 luglio 2023

- 1) prevedano sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies 609-undecies del codice penale.

- di istituire l'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding con le seguenti funzioni:

- a) emana, curandone altresì l'osservanza, i principi per le Linee Guida di cui al punto 1) del comma precedente, nonché i relativi aggiornamenti, da trasmettere alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite;
- b) formula raccomandazioni in favore della Giunta Nazionale del CONI sui pareri resi ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 39/2021;
- c) formula raccomandazioni sulle iniziative e sulle politiche di safeguarding dell'Ente al fine di prevenire qualsivoglia fenomeno di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, anche ai sensi degli artt. 33 del D.Lgs. 36/2021 e 16 del D.Lgs. 39/2021;
- d) favorisce il coordinamento per la corretta attuazione degli artt. 33 del D.Lgs. 36/2021 e 16 del D.Lgs. 39/2021 da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite;
- e) predispone e trasmette alla Giunta Nazionale del CONI una Relazione annuale sulle politiche di safeguarding;
- f) conduce studi e ricerche in materia, anche in collaborazione con istituzioni accademiche;
- g) svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla Giunta Nazionale del CONI.

- di nominarne Presidente il dott. Adelchi D'Ippolito, e componenti la dott.ssa Novella Calligaris, la prof.ssa Maria Alessandra Livi ed il prof. avv. Pierluigi Matera.

- di adottare il Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) predisposto quale riferimento per le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite negli adempimenti predetti.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Moroni

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO SAFEGUARDING)

[Nota: il presente Modello di Regolamento costituisce un modello per il recepimento delle nuove disposizioni deliberate dalla Giunta Nazionale CONI per l'adeguamento agli artt. 33, comma 6, del D.LGS 36/2021 e 16 del D.LGS 39/2021 e ss.mm.ii. Il modello può essere adattato o implementato, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quelle approvate dalla Giunta Nazionale del CONI.

L'art. 4 presenta 3 possibili formulazioni-modello. La terza opzione può essere impiegata nel caso più FSN/DSA/EPS o AB istituiscano un Safeguarding Office in comune.

I commi indicati come facoltativi sono formulati con lo scopo di implementare l'efficacia delle disposizioni.

Attenzione: dopo il recepimento di queste disposizioni, le FSN/DSA/EPS e AB dovranno emanare le Linee Guida sulla scorta dei Principi che il CONI trasmetterà]

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.
2. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

ART. 2 MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA

1. La Federazione/L'Ente emana Linee Guida federali per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida federali di cui al precedente comma 1, le Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.

4. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell'Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla *homepage* dell'Affiliata.

5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l'Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile federale delle politiche di *safeguarding* di cui al successivo art. 4.

ART. 3

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla *homepage* dell'Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di *safeguarding*, di cui al successivo art. 4.

ART. 4

RESPONSABILE FEDERALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

[Art. 4 Opzione A - Safeguarding Officer]

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1, è istituito presso la Federazione/l'Ente il Safeguarding Officer. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di *safeguarding* ed è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.

[comma facoltativo]

2. Il Safeguarding Officer è nominato dal Consiglio Federale ed è scelto tra:

- a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
- b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
- e) gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

3. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di *safeguarding*. In particolare, il Safeguarding Officer:

- a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società

- sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
- b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
 - c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
 - d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *safeguarding* della Federazione/Ente all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
 - e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
 - f. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

Art. 4 Opzione B - Safeguarding Office

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1, è istituito presso la Federazione/l'Ente il Safeguarding Office.

[comma facoltativo]

2. Il Safeguarding Office è nominato dal Consiglio Federale ed è composto da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.

Il Presidente è scelto tra:

- a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
- b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
- e) gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

I componenti sono scelti tra:

- a) i professori e i ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
- b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) i notai, con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
- e) gli avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- f) i professionisti nell'ambito medico-sanitario iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
- g) i professionisti nell'ambito psicologico iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
- h) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, Vice-Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- i) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

3. Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di *safeguarding*. In particolare, il Safeguarding Office:

- g. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
- h. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
- i. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- j. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *safeguarding* della Federazione/Ente all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- k. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- l. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

[Art. 4 Opzione C – *Safeguarding Office comune, in convenzione con altro Ente*]

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1, è istituito presso la Federazione/l'Ente, in convenzione con [indicare qui il/la FNS/DSA/EPS o AB con cui si è stipulata la convenzione], il *Safeguarding Office comune*.

[comma facoltativo]

2. Il *Safeguarding Office* è composto da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente. Ogni Consiglio federale/direttivo nomina un componente. Il Presidente è invece scelto e nominato di comune accordo tra i due Enti.

Il Presidente è scelto tra:

- a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
- b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
- e) gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

I componenti sono scelti tra:

- a) i professori e i ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
- b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) i notai, con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
- e) gli avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- f) i professionisti nell'ambito medico-sanitario iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
- g) i professionisti nell'ambito psicologico iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;

- h) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, Vice-Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- i) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

3. Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di *safeguarding*. In particolare, il Safeguarding Office:

- a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
- b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
- c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *safeguarding* della Federazione/Ente all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- f. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

ART. 5 SANZIONI

1. Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

[*comma facoltativo*]

2. Dal 1° gennaio 2025, l'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al precedente art. 2 è condizione per l'affiliazione o riaffiliazione dell'Associazione o della Società sportive affiliata.



Osservatorio Permanente Coni
Politiche di *Safeguarding*

OSSERVATORIO PERMANENTE DEL CONI PER LE POLITICHE DI *SAFEGUARDING*

* * *

PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

INDICE

Titolo I **Disposizioni generali**

art. 1. Ambito di applicazione

art. 2. Diritti e doveri

Titolo II

Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

art. 3. Emanazione delle Linee Guida

Titolo III

Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva

art. 4. Adozione dei modelli organizzativi e di controllo

art. 5. Contenuto minimo dei modelli organizzativi e di controllo

art. 6. Prevenzione e gestione dei rischi

art. 7. Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

art. 8. Obblighi informativi e altre misure

art. 9. Obblighi ulteriori

Titolo IV

Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

art. 10. Adozione dei codici di condotta

art. 11. Contenuto minimo dei codici di condotta

art. 12. Doveri e obblighi dei tesserati

art. 13. Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

art. 14. Diritti, doveri e obblighi degli atleti

* * *

I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai presenti Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione devono uniformarsi le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, nonché le associazioni e le società sportive a questi affiliate e i loro tesserati.
2. Ai presenti Principi Fondamentali devono uniformarsi altresì le Associazioni Benemerite e i loro soci, nei limiti della compatibilità.
3. Sui presenti Principi Fondamentali poggiano inoltre la prevenzione e il contrasto agli abusi o violenze nei confronti degli animali in ambito sportivo, nei limiti della compatibilità.

ART. 2. DIRITTI E DOVERI

1. Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.
2. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva (di seguito, collettivamente, anche solo "Enti di affiliazione") adottano misure per

assicurare l'effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.

3. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite uniformano la propria organizzazione, ivi comprese le articolazioni territoriali nonché gli organi e le strutture federali, ai presenti Principi Fondamentali, per quanto compatibili.
4. Le associazioni e le società sportive affiliate (di seguito anche solo "Affiliate") a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva prevengono e contrastano ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolare se minori. A tal fine, informano i tesserati dei rispettivi diritti, favoriscono la diffusione delle politiche di *safeguarding* degli Enti di affiliazione e adottano misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.
5. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazione Benemerite nonché i rispettivi Affiliate, tesserati e soci si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

II. LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

ART. 3. EMANAZIONE DELLE LINEE GUIDA

1. Entro il 31 agosto 2023, le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e le Associazione Benemerite emanano Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, in conformità con il d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, con le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia nonché con i presenti Principi Fondamentali. L'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, coordina la corretta attuazione delle predette disposizioni e dei presenti Principi Fondamentali.
2. Le Linee Guida sono elaborate con validità quadriennale e comunque aggiornate ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei presenti Principi

Fondamentali, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*.

3. Le Linee Guida di cui al comma 1 perseguono almeno i seguenti obiettivi:
 - a) la promozione dei diritti di cui all'art. 2 dei presenti Principi Fondamentali;
 - b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
 - c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d) l'individuazione e l'attuazione da parte delle Affiliate di adeguate misure, procedure e politiche di *safeguarding*, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di *Safeguarding*, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
 - e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
 - f) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
 - g) la partecipazione delle Affiliate e dei tesserati alle iniziative organizzate dagli Enti di affiliazione nell'ambito delle politiche di *safeguarding* adottate;
 - h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* delle rispettive Affiliate.

4. Le Linee Guida di cui al comma 1 prevedono misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul *web* e attraverso messaggi, e-mail, *social network*, *blog*, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

5. Le Linee Guida di cui al comma 1 prevedono almeno le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
 - a) l'abuso psicologico;
 - b) l'abuso fisico;
 - c) la molestia sessuale;
 - d) l'abuso sessuale;
 - e) la negligenza;
 - f) l'incuria;
 - g) l'abuso di matrice religiosa;
 - h) il bullismo, il cyberbullismo;
 - i) i comportamenti discriminatori.

6. A fini del comma precedente, si intendono:
 - a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa

- incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
 - c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
 - d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
 - e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
 - f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
 - g) per “abuso di matrice religiosa”, l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
 - h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione

o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

- i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

III. MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

ART. 4. ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

1. Le Affiliate adottano, entro 12 mesi dall'emanazione delle Linee Guida da parte degli Enti di affiliazione, un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva conforme alle Linee Guida dei rispettivi Enti di affiliazione, eventualmente procedendo ai sensi del comma 4 dell'art 16 del d.d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021. I modelli sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e prevedono meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle predette Linee Guida o alle raccomandazioni del Responsabile federale delle politiche di *safeguarding*.
2. Le Associazioni e le Società sportive affiliate a più Enti conformano i propri modelli organizzativi e di controllo alle Linee Guida emanate da uno degli Enti di affiliazione e ne danno immediata comunicazione ai Responsabili federali delle politiche di *safeguarding* degli altri Enti di affiliazione.
3. I modelli di cui al comma 1 tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività delle Affiliate.
4. Le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e le Associazione Benemerite, anche attraverso i rispettivi Responsabili federali delle politiche di *safeguarding* e gli Uffici delle Procure federali, vigilano sull'adozione da parte delle Affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, sulla relativa conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto.

ART. 5. CONTENUTO MINIMO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

1. I modelli di cui all'art. 4 stabiliscono almeno (i) le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, (ii) protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni, (iii) gli obblighi informativi in materia, prevedendo:
 - a) in relazione alla dimensione dell'Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i presenti Principi e le Linee Guida emanate dall'Ente di affiliazione, nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;

- b) in relazione alla dimensione dell’Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
 - c) la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
 - d) la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
 - e) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
 - f) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* di cui alle lettere precedenti e, in particolare modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;
 - g) misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni ai rispettivi Responsabili di cui al comma successivo, Responsabili federali delle politiche di *safeguarding* nonché Uffici dei Procuratori federali ove competenti;
 - h) misure idonee a garantire il coordinamento con il Responsabile federale per le politiche di *safeguarding* nonché il recepimento e l’attuazione delle relative raccomandazioni;
 - i) valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dall’Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate.
2. I modelli di cui all’art. 4 stabiliscono altresì funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 e ne garantiscono la competenza, nonché l’autonomia e l’indipendenza anche rispetto all’organizzazione sociale. I modelli garantiscono l’accesso di tale Responsabile nonché del Responsabile per le politiche di *safeguarding* federale alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva.

ART. 6. PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

1. Con riferimento a quanto previsto dal precedente articolo, i modelli di cui all’art. 4 stabiliscono adeguate misure per l’individuazione delle specifiche aree di rischio nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi, prevedendo tra l’altro:
- a) l’adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all’attività sportiva;
 - b) l’adozione di adeguati strumenti per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
 - c) l’adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dall’Affiliata;

- d) la predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
- e) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
- f) l'adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e il Responsabile federale delle politiche di *safeguarding*;
- g) l'adozione di adeguati protocolli che consentano l'assistenza psicologica o psicoterapeutica ai tesserati;
- h) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dall'Ente di affiliazione in materia di *safeguarding*;
- i) l'adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall'Ente di affiliazione;
- j) l'adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:
 - i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, *etc.*);
 - ii. viaggi, trasferte e pernotti;
 - iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, *etc.*) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
 - iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

ART. 7. CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, prevedendo tra l'altro:
 - a) adeguati provvedimenti di *quick-response*, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
 - b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;
 - c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di *early warning*, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
 - d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;

- e) l'adozione di apposite misure che prevenivano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
 - i. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*;
- f) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento dell'Ente di affiliazione.

ART. 8. OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l'altro:
 - a) l'obbligo di immediata affissione presso la sede dell'Affiliata e pubblicazione sulla rispettiva *homepage* del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
 - b) l'obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti presso la sede dell'Affiliata e sulla rispettiva *homepage*;
 - c) l'obbligo di immediata comunicazione dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e al Responsabile federale delle politiche di *safeguarding*;
 - d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
 - e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5, al Responsabile federale delle politiche di *safeguarding* nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente;
 - f) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
 - g) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
 - h) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;

- i) un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
- j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dall'Ente di affiliazione nonché dall'Affiliata.

ART. 9. OBBLIGHI ULTERIORI

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, i modelli di cui all'art. 4 prevedono comunque adeguati strumenti:
 - a) di tutela dei diritti di cui all'art 2 dei presenti Principi Fondamentali e di attuazione delle finalità di cui al comma 3 del precedente art. 3;
 - b) per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
 - c) per la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
 - d) per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate, in particolare se minori;
 - e) per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.
2. I modelli di cui all'art. 4 prevedono infine ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e dall'Ente di affiliazione in materia nonché, più in generale, necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Affiliata e dei relativi tesserati.

IV. CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

ART. 10. ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA

1. Le previsioni di cui al precedente art. 4 si applicano anche con riferimento ai codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

ART. 11. CONTENUTO MINIMO DEI CODICI DI CONDOTTA

1. I codici di cui all'articolo precedente stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:
 - a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
 - b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;

- c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
 - e) alla valorizzazione delle diversità;
 - f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
 - g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
 - h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
2. I codici di cui all'articolo precedente prevedono inoltre disposizioni:
- a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
3. Nella realizzazione delle finalità di cui sopra e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i codici di cui all'articolo precedente stabiliscono altresì:
- a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassocieative applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali;
 - b) apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
 - c) le verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico delle Affiliate nelle procedure di cui alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - d) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;
 - e) disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;
 - f) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice.

ART. 12. DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 13. DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 14. DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:
 - a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
 - b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
 - c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
 - d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
 - e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
 - f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
 - g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;

- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

* * *

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO *SAFEGUARDING*)

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.
2. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

ART. 2 MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA

1. La Federazione Ciclistica Italiana emana Linee Guida federali per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida federali di cui al precedente comma 1, le Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.
4. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell'Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla *homepage* dell'Affiliata.
5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l'Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per



l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile federale delle politiche di *safeguarding* di cui al successivo art. 4.

ART. 3

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla *homepage* dell'Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di *safeguarding*, di cui al successivo art. 4.

ART. 4

RESPONSABILE FEDERALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1, è istituito presso la Federazione Ciclistica Italiana il **Safeguarding Office**.
2. Il Safeguarding Office è nominato dal Consiglio Federale ed è composto da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.
Il Presidente è scelto tra:
 - a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
 - b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
 - e) gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
 - f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
 - g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.I componenti sono scelti tra:
 - a) i professori e i ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
 - b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) i notai, con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
 - e) gli avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza nella giustizia sportiva;

- f) i professionisti nell'ambito medico-sanitario iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
- g) i professionisti nell'ambito psicologico iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
- h) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, Vice-Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- i) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

3. Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di *safeguarding*. In particolare, il Safeguarding Office:

- a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
- b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
- c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *safeguarding* della Federazione Ciclistica Italiana all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- f. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

ART. 5 SANZIONI

1. Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Organizzazione

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA UN DENTE IN PIU' – 1D+
VIA XXIV MAGGIO N. 15 CASTELLANA GROTTA (BA)
C.F. 93515910722 – P.IVA 08515960725
email: info@undenteinpiu.it – PEC: undenteinpiu@pec.it

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Approvazione	Firma legale rappresentante
00	20/12/2024	Prima emissione	Approvate dal Consiglio Direttivo nella riunione del 20/12/2024	
01	.../.../.../	Revisione 1		
02	.../.../.../	Revisione 2		

Indice generale della sezione

1.0	<i>INTRODUZIONE</i>
1.1	<i>IL SAFEGUARDING OFFICE FCI</i>
2.0	<i>DESCRIZIONE DEL SODALIZIO</i>
3.0	<i>IL MOGC</i>
3.1	<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>
3.2	<i>ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL MOGC</i>
3.3	<i>OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MOGC</i>
3.4	<i>AMBITO DI APPLICAZIONE - DESTINATARI DEL MOGC</i>
3.5	<i>DIFFUSIONE DEL MOGC</i>
3.6	<i>DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ</i>
4.0	<i>IL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI</i>
5.0	<i>FATTISPECIE DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE</i>
6.0	<i>RISK ASSESSMENT E PRESIDI DI PREVENZIONE E CONTROLLO</i>
7.0	<i>CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI</i>
8.0	<i>PROCEDURA SANZIONATORIA</i>
9.0	<i>CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE PER I LAVORATORI A CONTATTO CON I MIN</i>
10.0	<i>SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI</i>
11.0	<i>INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI</i>
12.0	<i>DOVERE DI SEGNALAZIONE</i>
13.0	<i>ADOZIONE CODICE DI CONDOTTA</i>
14.0	<i>RINVIO</i>
ALL. 1	<i>CODICE DI CONDOTTA</i>
ALL. 2	<i>MODULISTICA</i>

1.0 Introduzione

Con la c.d. “Riforma dello Sport” il Legislatore si è attivato con l’obiettivo di promuovere ulteriormente nel mondo dello Sport i valori di parità e non discriminazione così come la tutela dei minori e il contrasto alla violenza di genere. In particolare l’articolo 16, D.Lgs. 39/2021 (“Decreto dello sport”) ha inteso promuovere un più elevato livello di sensibilità e impegno ai fini della valorizzazione della parità di genere tra uomo e donna nel contesto di lavoro e della tutela dei minori, nonché del contrasto a ogni forma di violenza di genere o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale e, in genere, a ogni forma di discriminazione.

La prima fase ha visto l’intervento degli Enti Affiliati chiamati a emanare apposite “linee guida” in materia di contrasto alla discriminazione e alla violenza. La FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA – FCI - ha adottato con Delibera del CF in data 11/11/2023 le proprie LINEE GUIDA, con validità quadriennale.

Nella seconda fase, viceversa, sono chiamate a intervenire tutte le società sportive e le associazioni sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche (di seguito, “affiliati”), in relazione alle quali è stato introdotto l’obbligo di dotarsi di “modelli organizzativi” e “codici di condotta” a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.

In particolare, è previsto che ciascun affiliato debba adottare un proprio “modello organizzativo” e il connesso “codice di condotta”, tenuto conto degli indirizzi forniti dalle linee guida emanate dal proprio ente di affiliazione di riferimento, e in ogni caso entro 12 mesi dall’emanazione di queste ultime.

L’articolo 16, D.Lgs. 39/2021 chiarisce, al comma 4, che laddove l’affiliato già disponga di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (il c.d. “Modello 231”) dovrà integrarne il contenuto con riguardo ai fini di tutela dei minori e di prevenzione delle discriminazioni nel contesto sportivo.

Le novità contenute nella Riforma prevedono altresì:

- l’obbligo degli Enti Affiliati di integrare i propri regolamenti introducendo sanzioni disciplinari per i tesserati che abbiano violato i divieti di discriminazione contenuti nel Codice delle Pari Opportunità (come ad esempio il divieto di discriminazione nell’accesso al lavoro o per causa di matrimonio), o che risultino condannati in via definitiva per la commissione di reati a sfondo sessuale, contro i minori o di propaganda ed istigazione alla discriminazione (come ad esempio i reati di prostituzione e pornografia minorile, di violenza sessuale, di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etica e religiosa, ecc.);
- con l’obiettivo di promuovere il corretto e tempestivo adempimento – da parte delle società ed associazioni sportive - degli obblighi sanciti dalla Riforma dello Sport, il Legislatore ha inoltre introdotto un meccanismo sanzionatorio; in caso di mancata adozione o integrazione dei Modelli Organizzativi, difatti, le associazioni e le società sportive saranno soggette alle procedure disciplinari adottate dagli Enti Affiliati.
- la possibilità per il CONI, così come per gli Enti Affiliati e le società ed associazioni sportive di costituirsi

parte civile nei processi penali pertinenti a carico dei loro tesserati.

In questa prospettiva, le società e le associazioni sportive – sia professionistiche che dilettantistiche – sono dunque chiamate a dotarsi di appositi Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) nonché Codici di Condotta (CC), da predisporre sulla base delle Linee Guida (LG) messe a loro disposizione dagli Enti Affiliati.

Gli enti affiliati, anche attraverso i rispettivi responsabili federali delle politiche di safeguarding e gli uffici delle procure federali, vigilano sull'adozione da parte delle affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, sulla relativa conformità alle linee guida e sul loro rispetto.

1.1 IL SAFEGUARDING OFFICE DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

Con la medesima delibera con cui sono state approvate le Linee Guida Il Consiglio Federale FCI, ha altresì approvato il Regolamento (All. A) che disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.

Con il predetto Regolamento è stato istituito, quale organo collegiale della Federazione Ciclistica Italiana, il **Safeguarding Office FCI**.

Il Safeguarding Office, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Giustizia e oltre ai diritti specifici già previsti nella regolamentazione federale, è istituito per prevedere un'ampia tutela al contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso e sopraffazione, in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.

Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di safeguarding.

In particolare, il Safeguarding Office:

- i. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta, nonché sulla nomina del responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
- ii. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- iii. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- iv. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di safeguarding della Federazione Ciclistica Italiana all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
- v. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
- vi. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

Il predetto Regolamento prevede che il Safeguarding Office sia composto da n. 3 membri, tra cui un Presidente e n. 2 Componenti.

Il Safeguarding Office di FCI è raggiungibile al seguente indirizzo safeguardingofficefci@federaciclismo.it

2. DESCRIZIONE DEL SODALIZIO

L'Associazione, è un'associazione di diritto privato apolitica e senza fini di lucro, fondata per partecipare a gare, tornei, campionati, nell'ambito del ciclismo. Sotto autorizzazione della F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana), l'associazione organizza manifestazioni e gare, istituisce corsi interni di formazione e di addestramento, realizza ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del Ciclismo compresa l'attività paralimpica.

3.0 IL MOGC

3.1 Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 - Art. 16
- Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 in materia di Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori
- Decreto Legislativo 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
- I seguenti articoli del codice penale: ART. 600 BIS Codice Penale (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione o accesso a materiale pornografico) 600-quater1(Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa), 604-ter (Circostanza aggravante), 609-bis (Violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale.
- Le Disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
- Le Linee Guida FCI
- Le ulteriori disposizioni emanate dall'Ente di affiliazione

Più in generale, ogni ulteriore disposizione necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Affiliata e dei relativi tesserati.

3.2 Adozione e approvazione del MOGC

Sulla base dei predetti documenti viene redatto da Associazione Sportiva Dilettantistica Un Dente In Più – 1D+ (nel seguito il “ Sodalizio”) il proprio Modello Organizzativo e di controllo dell'attività sportiva (MOGC).

Il MOGC ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida FCI, delle eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e delle raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Societario Approvato dall'Assemblea degli Associati del 6 dicembre 2023 l'approvazione del MOGC è di competenza de Consiglio Direttivo.

3.3 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del MOGC

Attraverso l'adozione del MOGC il Sodalizio si propone di perseguire le seguenti finalità:

- a) promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
- b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- c) rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d) l'individuazione e l'attuazione di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di Safeguarding FCI, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
- e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- g) la partecipazione del Sodalizio e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla FCI nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;
- f) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding.

Al fine di dare attuazione alle predette finalità il Sodalizio uniforma i propri comportamenti alle norme di condotta indicate nei successivi paragrafi.

3.4 Ambito di applicazione - Destinatari del MOGC

Il MOGC si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività del Sodalizio, indipendente dalla disciplina sportiva praticata. L'ambito di applicazione del MOGC comprende oltre agli associati/tesserati anche tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi del Sodalizio, e, pertanto, **CHIUNQUE PARTECIPI CON QUALSIASI FUNZIONE O TITOLO ALL'ATTIVITÀ DEL SODALIZIO**, nonché i componenti degli organi direttivi, i soggetti coinvolti nelle funzioni di vigilanza, i dipendenti, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari.

3.5 Diffusione del MOGC

Il Sodalizio si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta (All. 1) tra i propri tesserati, i propri soci e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme.

Il presente documento è pubblicato sulla homepage del sito del Sodalizio, o sulle proprie pagine social, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Safeguarding Office della FCI all'indirizzo safeguardingofficefci@federcislismo.it

Il presente documento unitamente al codice di condotta (All. 1) deve essere consegnato a tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con il Sodalizio.

3.6. Definizione delle Responsabilità

Il MOGC un "atto di emanazione dell'organo dirigente"; è, pertanto, rimessa al CONSIGLIO DIRETTIVO la responsabilità di approvarlo e recepirlo, mediante apposita delibera, unitamente al Codice di Condotta in quanto parte integrante del MOGC a cui è allegato (All.1). E' altresì responsabilità del Consiglio direttivo di integrarlo e/o aggiornarlo a seguito di mutamenti dell'organizzazione o normativi, delle direttive della FCI o delle indicazioni del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (DUTY OFFICER) di cui al successivo paragrafo cui è attribuita anche la responsabilità della verifica del funzionamento del MOGC.

4. IL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

La riforma dello sport (art. 16 del D.lgs. n. 39/2021, commi 1 e 2) ha introdotto un nuovo importante ruolo: il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (nel seguito per brevità "**Responsabile**"). Trattasi dunque di una posizione a garanzia della vita all'interno del Sodalizio sportivo perché deve prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati e garantire la protezione e l'integrità fisica ai sensi dell'art. 33, co. 6, d.lgs. 36/21.

Pertanto, allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sugli associati/tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, il Sodalizio nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FCI sia in sede di prima nomina che ad ogni rinnovo di affiliazione nonché in caso di revoca e sostituzione, inserendola nel sistema gestionale federale ksport, nell'apposita sezione, secondo le procedure ivi previste.

Ruolo e responsabilità

Il ruolo del **Responsabile** è quello di prevenire e contrastare ogni forma di abuso e di violenza verso gli associati/tesserati, in particolar modo i minori, e di proteggere la loro integrità psichica e fisica.

Oltre a ciò, svolge funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento del MOGC e del codice di condotta, nonché di referente per eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo, agli stessi fini, svolgere anche funzioni ispettive e audizioni.

Nello specifico il **Responsabile** è chiamato a:

- Vigilare sull'effettività del MOGC attuando le procedure di controllo previste e promuovendone la corretta applicazione;
- Verificare l'efficacia del MOGC nel prevenire i comportamenti illeciti;
- Valutare annualmente l'adeguatezza del MOGC e del codice di condotta eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
- formulare all'organo amministrativo del Sodalizio le proposte di aggiornamento del MOGC del Codice di condotta;
- Assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati;
- Segnalare agli organi competenti la notizia di violazione del MOGC;
- Gestire le procedure di segnalazione;
- segnalare ai Safeguarding Office della FCI eventuali condotte rilevanti e fornire a tale organo ogni informazione o documentazione richiesta garantendo il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni;
- Effettuare valutazioni annuali delle misure adottate dal Sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
- adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del Sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna
- Rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dalla normativa sulla protezione dei dati (Reg. EU 2016/679 e D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018);

Requisiti

Il Responsabile dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a) empatico, dotato di capacità comunicative e in grado di creare un clima collaborativo con allenatori, istruttori e (soprattutto) ragazzi, finalizzato a creare quel senso di fiducia nei suoi confronti che possa*

vincere la normale ritrosia a parlare di argomenti indubbiamente delicati e a denunciare comportamenti altrettanto se non ancor più delicati;

- b) dotato di capacità organizzative: dovrà essere capace di monitorare l'applicazione dei meccanismi previsti nel MOG e di coinvolgere le persone interessate, prevedendo riunioni periodiche di verifica delle attività esercitate e di adeguamento delle procedure a fronte di eventuali carenze operative;*
- c) non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni);*
- d) soggetto di comprovata moralità.*

La nomina del Responsabile

La nomina del Responsabile è di competenza del Consiglio Direttivo.

La responsabilità

La natura della responsabilità dipende dalla tipologia di illecito commesso o non impedito.

Può derivare per esempio dal non avere vigilato sufficientemente per impedire un illecito. Se l'abuso non impedito ha rilevanza meramente sportiva, anche la responsabilità ha rilievo esclusivamente sportivo, in tal caso alla responsabilità del soggetto nominato può affiancarsi la responsabilità oggettiva del Sodalizio.

Qualora l'illecito costituisca una fattispecie di reato, il **Responsabile** andrà incontro a responsabilità penale ex art. 40, secondo il quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. In quest'ultima ipotesi può affiancarsi un obbligo risarcitorio e una responsabilità per colpa in *eligendo* a carico del Sodalizio.

Durata in carica, cessazione o revoca

Il **Responsabile** dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

In caso di cessazione del ruolo di **Responsabile** per dimissioni o per altro motivo, il Sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

La nomina del **Responsabile** può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con

provvedimento motivato dell'organo preposto del Sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al responsabile Safeguarding della FCI. Il Sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente capoverso.

Pubblicità della nomina del Responsabile

La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante:

- immediata affissione presso la sede del Sodalizio e pubblicazione sulla rispettiva homepage del sito internet e/o pagine social **del nominativo e dei recapiti del Responsabile**
- comunicazione alla FCI per l'aggiornamento del database federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

5.0 FATTISPECIE DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

Le fattispecie di abuso, violenza e discriminazione possono individuarsi in:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

A fini di quanto precede, si intendono:

- a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

6.0 RISK ASSESSMENT E PRESIDI DI PREVENZIONE E CONTROLLO

L’obiettivo dell’attività di risk assessment è di individuare e comprendere i rischi presenti in seno al Sodalizio e comprendere in che misura i presidi di prevenzione e controllo esistenti siano in grado di presidiare adeguatamente le attività a rischio, implementando poi gli interventi eventualmente necessari.

In questa prospettiva, il Sodalizio ha individuato i seguenti ambiti che potrebbero risultare esposti a rischio di comportamenti lesivi:

Ambito esposto a rischio	Presidio	Responsabilità
selezione degli operatori sportivi	- procedura di cui ai paragrafi 9 e 10 del presente documento	Amministrazione
gestione delle attività sportive degli atleti soprattutto minori di età	<ul style="list-style-type: none"> - Nomina del Responsabile di cui al paragrafo 4 - Chiara attribuzione di compiti e responsabilità - Individuazione e selezione degli accompagnatori degli atleti minori di età - istituzione di un canale di segnalazione, che assicuri la riservatezza dell'identità del segnalante e la tutela verso eventuali comportamenti ritorsivi o discriminatori - adozione di un efficace sistema sanzionatorio - <i>prevedere sessioni di training dei tesserati sul modello di prevenzione sportiva e sul codice di condotta;</i> - <i>iniziative e discussioni in materia di parità di genere, tolleranza e inclusione; organizzare, a inizio stagione, riunioni che coinvolgano tutti gli atleti e i genitori nel cui ambito illustrare le politiche di salvaguardia che si intendono adottare; organizzare incontri periodici volti a inculcare una adeguata educazione sportiva;</i> - <i>prevedere l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori a carico di coloro che durante le gare tengano un comportamento non adeguato;</i> - adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva; - <i>ascoltare i minori al fine di comprendere quali sono le loro ambizioni e i loro desideri in ambito sportivo; programmare per ciascun atleta l'attività sportiva o la partecipazione ai vari campionati in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno;</i> - <i>prevedere percorsi volti a favorire l'educazione alimentare;</i> 	<p>Consiglio Direttivo</p> <p>Consiglio Direttivo Presidente</p> <p>Consiglio Direttivo</p> <p>Consiglio Direttivo</p> <p>Consiglio Direttivo</p> <p>Consiglio Direttivo</p> <p>Consiglio Direttivo</p>

	- individuare tra i dirigenti una figura di riferimento che, in relazione all'età degli atleti, possa dialogare con loro al fine di scorgere segni di malessere;	
metodi di allenamento e di gestione delle prestazioni dei tesserati	- adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dal Sodalizio; - adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo: i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.); ii. viaggi, trasferte e pernotti; iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti; iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello; v. gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni logistiche volte ad evitare che i dirigenti e gli allenatori siano in camera con gli atleti;	Tecnici e Preposti Consiglio Direttivo
gestione degli accessi e permanenza presso i locali del Sodalizio/velodromi	policy/procedure/istruzioni scritte che regolamentino le modalità di accesso e permanenza nei locali del Sodalizio e assicurino l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;	Consiglio Direttivo
gestione degli eventi sportivi	policy/procedure/istruzioni scritte che regolamentino le modalità di svolgimento di un evento sportivo	Consiglio Direttivo

Gestione delle attività evitando discriminazioni	<p>- adozione di adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati <i>(ad esempio predisporre turni di allenamento e la partecipazione alle gare evitando discriminazioni tra gli atleti in base sesso, all'etnia, appartenenza culturale ecc; prevedere, in presenza di minori appartenenti a categorie svantaggiate la loro equa suddivisione in squadre o gruppi di allenamento in modo da facilitare l'integrazione; imporre regole di condotta ai tecnici volte ad assicurare a ciascun atleta di poter essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell'attività sportiva; prevedere la presenza di un numero adeguato di tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti; imporre a tecnici, atleti e dirigenti di utilizzare un linguaggio non discriminatorio;)</i></p>	
--	---	--

Con riferimento a quanto precede verranno messe in campo le seguenti ulteriori misure:

- a) adozione di adeguati strumenti per incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
- b) l'adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile di cui al successivo punto 3 delle presenti Linee Guida e il Responsabile federale delle politiche di safeguarding di cui al punto 1.1 delle presenti Linee Guida;
- c) adozione di adeguati protocolli che consentano l'assistenza psicologica o psico-terapeutica ai tesserati;
- d) adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall'Ente di affiliazione;
- e) adozione di adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
- h) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- i) somministrazione di un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure

adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;

- l) adozione di adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di safeguarding adottata dalla FCI.
- m) adozione di apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
- n) effettuazione di verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, nelle procedure di cui alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
- o) emanazioni di disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;
- p) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice.

7.0 CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Ai fini del contrasto dei comportamenti lesivi il Sodalizio ha predisposto:

- un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi che garantisce tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse. Tale sistema di segnalazione previene qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
 - i. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;
- un efficace sistema sanzionatorio dei comportamenti lesivi così come delle segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento della FCI. Nel sistema sanzionatorio sono previste le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassociative applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali;

8.0 PROCEDURA SANZIONATORIA

I soggetti che pongano in essere i comportamenti violativi del MOGC e del Codice di condotta saranno sottoposti al procedimento sanzionatorio nell'ambito del Sodalizio, ai sensi delle norme del relativo statuto.

Ove la prosecuzione dell'attività nel contesto del Sodalizio possa arrecare pregiudizio ai Tesserati e/o alle Tesserate, potrà disporsi la sospensione cautelare dalle attività sportive in attesa della definizione del procedimento endosocietario/endoassociativo.

Dell'avvio del procedimento sanzionatorio nonché dell'esito dello stesso dovrà essere data tempestiva notizia al Responsabile del sodalizio e al Safeguarding Office della FCI.

I componenti degli organi e degli uffici del Sodalizio coinvolti nell'espletamento delle procedure di cui al presente paragrafo assumono l'onere di riservatezza.

Restano salve le azioni e i provvedimenti del Safeguarding Office della FCI, della Procura Federale e degli Organi di Giustizia Federali.

9.0 CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE PER I LAVORATORI A CONTATTO CON I MINORI

Tutti coloro che nell'ambito del sodalizio – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente (art. 25 bis del D.P.R. n.313/2002, inserito dall'art. 2 D. Lgs. n. 39/2014, prevede l'obbligo, per il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, di richiedere il certificato del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo in questione è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 15.000 euro. Il certificato penale richiesto dal datore di lavoro può ottenersi presso qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza della persona che si intende impiegare).

10.0 SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI

Nella selezione dei candidati per le funzioni di operatori sportivi – tra cui Insegnanti Tecnici, Accompagnatori, Preparatori atletici, Massaggiatori, Medici sociali – al fine di garantire che siano idonei a operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i Tesserati e le Tesserate minori, l'organo direttivo del Sodalizio procederà:

- a un colloquio preliminare con il candidato in merito alle tematiche di safeguarding, alla presenza anche del Responsabile di cui al paragrafo 4;

- alla verifica presso gli uffici federali, anche per il tramite del Safeguarding Office della FCI, della sussistenza di precedenti disciplinari, a carico del candidato;
- all'acquisizione obbligatoria delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti penali del candidato come indicato al paragrafo 8.0 del presente documento.

Verifiche periodiche

Almeno una volta per ogni anno sociale successivo a quello in cui è sorto il rapporto con l'operatore sportivo, il Responsabile nominato dal Sodalizio è tenuto ad acquisire, in forma di autodichiarazione, l'aggiornamento sullo stato dei carichi pendenti penali e disciplinari.

Eventuali dichiarazioni false rese verranno valutate, a ogni effetto, alla stregua della fattispecie di cui il soggetto sia reso responsabile.

11.0 INCOMPATIBILITÀ' E CONFLITTO DI INTERESSI

Il rappresentante legale e gli operatori sportivi del Sodalizio direttamente coinvolti nell'attività con i Tesserati e le Tesserate minori, sono incompatibili con la funzione di Responsabile di cui al paragrafo 4) del presente documento.

Eventuali conflitti di interesse in materia, che non trovino un naturale e tempestivo componimento nel contesto del Sodalizio, saranno devoluti, per ogni opportuno provvedimento, al Safeguarding Office della FCI.

12.0 DOVERE DI SEGNALAZIONE

Tutti i Destinatari del presente documento devono essere vigili nell'identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile nominato dal Sodalizio ed indicato al paragrafo 4) del MOGC nonché al Safeguarding Office della FCI attraverso l'indirizzo email safeguardingofficefci@federcislismo.it.

La documentazione e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività di segnalazione sono accessibili esclusivamente al Responsabile nominato dal Sodalizio e al Safeguarding Office della FCI.

Il supporto (cartaceo, digitale) contenente il materiale di cui sopra, rimane opportunamente custodito nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

13.0 ADOZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA

Il Sodalizio approva ed adotta il Codice di CONDOTTA DI CUI ALL'ALLEGATO 1

14.0 RINVIO

Per quanto non previsto nel presente documento si rinvia a tutte le disposizioni vigenti in materia.

ALL. 1 CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

ART. 1

Il Codice rappresenta un documento ufficiale che raccoglie i principi, le regole etiche e le regole morali che devono guidare scelte e comportamenti quotidiani e a cui tutti i soggetti aderenti al Sodalizio devono uniformarsi, nell'ottica di una sana convivenza civile che metta al centro la persona.

ART. 2 DESTINATARI

Il Codice Etico è rivolto ai seguenti soggetti:

- organo amministrativo, dirigenti, tecnici, istruttori, collaboratori, consulenti esterni e ogni altro soggetto che agisca nell'interesse del Sodalizio.
- associati e tesserati anche minori
- genitori e/o tutori e/o coloro che esercitano che responsabilità genitoriale

Tutti, nell'ambito delle specifiche attività, devono uniformare la propria condotta al pieno rispetto dei principi di lealtà, onestà, imparzialità, integrità morale ed equità evitando comportamenti atti a incidere negativamente sui rapporti interni che devono essere improntati all'osservanza dei principi di civile convivenza nel rispetto reciproco e garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà delle persone.

Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i soggetti, indipendentemente dalla qualifica.

ART. 3 NORME DI CONDOTTA GENERALI

I Tesserati, i soci e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva devono:

- Adottare condotte non discriminatorie, evitando qualsiasi atteggiamento inappropriato fondato su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura;
- Astenersi dall'adottare condotte quali: colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un'altra persona;
- Evitare atteggiamenti nei confronti di altri che - anche sotto il profilo psicologico - possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- agire con comportamenti che siano di esempio positivo, specialmente per i minori;
- astenersi dal porre in essere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- usare un linguaggio consono, evitando suggerimenti o consigli, offensivi o abusivi;
- comportarsi in maniera consona rispetto al ruolo svolto evitando condotte inappropriate o sessualmente provocante;
- astenersi dallo stabilire o intrattenere contatti con minori associati/tesserati utilizzando strumenti di comunicazione online personali (email, chat, social network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all'attività istituzionale.
- Perseguire il rispetto dei principi indicati nel presente documento, evitando di tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- Astenersi dall'organizzare momenti conviviali non istituzionali con atleti minorenni, salvo il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale;
- agire in modo da tutelare la sfera emotiva del minore, evitando di assumere comportamenti che possano far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- evitare di discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri.

ART. 4 DOVERI E OBBLIGHI DEL SODALIZIO

Il Sodalizio si obbliga:

- a) al rispetto dei diritti dei tesserati
- b) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
- c) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- d) alla rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
- e) alla prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, in particolare se minori;
- f) a garantire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.
- g) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- h) a garantire la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- i) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
- j) alla valorizzazione delle diversità;
- k) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- l) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
- m) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- n) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
- o) alla rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- p) alla rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

ART. 5 DIRITTI DEI TESSERATI

Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

ART. 6 DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI

I tesserati hanno i seguenti doveri e obblighi:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al punto 3 delle presenti Linee Guida situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 7 DOVERI ED OBBLIGHI DI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI

I Dirigenti Sportivi e Tecnici hanno i seguenti doveri e obblighi:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;

- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al punto 3 delle presenti Linee Guida;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al punto 4 del MOGC nonché al Safeguarding Office della FCI, rischi anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 8 DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

Gli atleti hanno i seguenti doveri e obblighi:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;

- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al punto 4 del MOGC.

ART. 9 DOVERE DI SEGNALAZIONE

Tutti i Destinatari del presente documento devono essere vigili nell'identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile nominato dal Sodalizio ed indicato al paragrafo 4) del MOGC nonché al Safeguarding Office della FCI attraverso l'indirizzo email safeguardingofficefci@federciclismo.it.

La documentazione e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività di segnalazione sono accessibili esclusivamente al Responsabile nominato dal Sodalizio e al Safeguarding Office della FCI.

Il supporto (cartaceo, digitale) contenente il materiale di cui sopra, rimane opportunamente custodito nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ART. 10 FATTISPECIE DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

Le fattispecie di abuso, violenza e discriminazione possono individuarsi in:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

A fini di quanto precede, si intendono:

- a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

ART. 11 PROCEDURA SANZIONATORIA

I soggetti che pongano in essere i comportamenti violativi del Codice di condotta saranno sottoposti al procedimento sanzionatorio nell’ambito del Sodalizio, ai sensi delle norme dello relativo statuto.

Ove la prosecuzione dell’attività nel contesto del Sodalizio possa arrecare pregiudizio ai Tesserati e/o alle Tesserate, potrà disporsi la sospensione cautelare dalle attività sportive in attesa della definizione del procedimento endosocietario/endoassociativo.

Dell'avvio del procedimento sanzionatorio nonché dell'esito dello stesso dovrà essere data tempestiva notizia al Responsabile del sodalizio e al Safeguarding Office della FCI.

I componenti degli organi e degli uffici del Sodalizio coinvolti nell'espletamento delle procedure di cui al presente paragrafo assumono l'onere di riservatezza.

Restano salve le azioni e i provvedimenti del Safeguarding Office della FCI, della Procura Federale e degli Organi di Giustizia Federali.

OBBLIGHI PER LO STAFF SPORTIVO

Lo Staff si impegna ad operare nel rispetto dei seguenti principi:

Superiore interesse della persona di minore età: in tutte le decisioni che riguardano le persone minorenni, lo staff è tenuto a fare prevalere sempre il loro superiore interesse.

Uguaglianza: lo staff sportivo si impegna a rispettare ogni soggetto minorenne senza alcuna discriminazione, senza preferenze o favoritismi, promuovendo un ambiente inclusivo volto alla valorizzazione di ogni diversità.

Legalità: lo staff sportivo si impegna a rispettare e far rispettare alle persone minorenni di cui ha la responsabilità, il principio di legalità, le leggi, nonché il principio del fair play attraverso una informazione adeguata che contenga un linguaggio comprensibile e adeguato all'età del soggetto.

Ascolto del minorenne: lo staff si impegna ad ascoltare sempre la persona minorenne recependone le opinioni, i pensieri, le volontà, i bisogni, le preoccupazioni e le necessità, nel rispetto della sua dignità personale.

Linguaggio: lo staff si impegna a promuovere un linguaggio rispettoso, inclusivo e non violento in tutti i contesti, compresi quelli virtuali. Deve trasmettere fiducia, entusiasmo, incoraggiare, motivare, correggere, senza mortificare o utilizzare l'uso della forza.

Rispetto del Benessere: lo staff si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere per garantire il benessere dell'atleta minorenne, **nonché ad assicurare** la protezione e le cure necessarie durante l'attività sportiva, astenendosi da comportamenti che potrebbero ledere la sua dignità e la sua sfera personale e privata. Si impegna, inoltre, a segnalare, a chi di competenza, qualora una persona di minore età riveli un caso di maltrattamento, violenza e/o abuso o riporti elementi che facciano sospettare che lo stesso o altri soggetti minorenni stiano vivendo una situazione pregiudizievole.

Rispetto dell'integrità personale: lo staff si impegna a rispettare e far rispettare l'integrità personale, fisica, morale e psicologica dell'atleta minorenne, impegnandosi a evitare e rimuovere, anche di concerto con l'Ente sportivo, i genitori/tutori/coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, tutte le posizioni di abuso, di soggezione e maltrattamento poste in essere ai danni di qualunque minorenne.

Alleanza staff-genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale: lo staff si impegna a collaborare concretamente con i genitori/tutori/o con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale delle persone di minore età per il raggiungimento di un sano sviluppo della persona e delle capacità psicosociali. Questo deve avvenire attraverso la costruzione graduale di un'alleanza tra lo staff e i genitori/tutori e/o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale che si basi sul rispetto della diversificazione dei ruoli e degli scopi educativi.

Sviluppo, crescita ed etica sociale: lo staff si impegna a insegnare i valori etici che derivano dalla pratica sportiva nonché l'attenzione al sociale e al rispetto dell'ambiente circostante.

Rispetto della privacy: lo staff si impegna a rispettare e a far rispettare la privacy della persona minorenne e a ostacolare e rimuovere ogni e qualsivoglia atto di ingerenza, anche a mezzo social, nella sua sfera personale e privata.

Modulo per la segnalazione di episodi di molestie ed abusi

Dati del segnalante

1. Nome
2. Cognome
3. Data di nascita
4. Ente di appartenenza (società, corpo militare, ecc.)
5. Ruolo (Dirigente, atleta, allenatore, o altro)
6. Indirizzo:

recapito telefonico: e-mail:

pec:

Dati della persona che si ritiene abbia subito molestia o abuso (nel caso diverso dal segnalante)

7. Nome
8. Cognome
9. Data di nascita
10. Persona con disabilità (se nota)
11. Ente di appartenenza (società, corpo militare, ecc.)
12. Ruolo (Dirigente, atleta, allenatore o altro)
13. Se minorenne indicare nome e cognome del/dei genitore/i o esercente/i responsabilità genitoriale:
14. Recapiti (genitore/i o esercente/i responsabilità genitoriale)

Indirizzo:

recapito telefonico: e-mail:

pec:

15. Il/i genitore/i o l'esercente responsabilità genitoriale è/sono stato/stati informato/i dell'accaduto? In caso positivo che tipo di azioni hanno inteso intraprendere?

16. Si sta segnalando un fatto a cui si è assistito personalmente o di cui si ha avuto percezione diretta o perché riferito da un'altra persona?

Se si sta segnalando quanto riferito da un'altra persona indicare i riferimenti della persona che è a conoscenza del fatto:

17. Nome

18. Cognome:

19. Data di nascita:

20. Ruolo (Dirigente, atleta, allenatore o altro)

21. Recapiti (genitore/i o esercente/i responsabilità genitoriale)

Indirizzo:

recapito telefonico: e-mail:

pec:

22. Dettagli del fatto/i o dell'episodio:

23. Fornire i dati di eventuali testimoni che hanno assistito al fatto e i loro recapiti (indirizzo, recapito telefonico, e-mail, pec ecc.)

Luogo e data,

Firma